



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Cancelleria Penale - tel. 040/7792392 - fax 040/7792593

Foro Ulpiano n. 1 - 34100 Trieste

N. 233/11 Prot. Usc.

Pos. 3, A

Oggetto: liquidazione compensi difensori d'ufficio ex D.P.R. 115/02.

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Gorizia

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Pordenone

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Tolmezzo

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trieste

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Udine



Con la presente, si intende portare a conoscenza i sig.ri Presidenti in indirizzo che recenti sentenze della Suprema Corte sono intervenute sull'applicazione della disciplina delle liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio penali di imputati minorenni, prevista dall'art. 118 D.P.R. n. 115/2002, T.U.S.G.

Attualmente questo Tribunale per i minorenni, applicando la disciplina dell'art. 118 T.U.S.G., procede alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di imputati minorenni sulla base delle istanze pervenute in cancelleria da parte degli stessi, senza distinzioni basate sul fatto che gli imputati siano o meno divenuti, nelle more del processo, maggiorenni.

Tuttavia, come anticipato, la Corte di Cassazione ha preso in esame tale disciplina formando, sul punto, due orientamenti contrastanti.

Secondo un primo orientamento (Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, 20/06/2007, n. 29967 – Cass. Pen. 24/07/2007, n. 29967 - Cass. Pen. 09/09/2008, n. 34985), nel momento in cui l'imputato in un procedimento minorile diviene maggiorenne, il difensore d'ufficio, per presentare istanza di liquidazione dovrà adempiere, preventivamente, all'onere costituito dalla necessità di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, così come previsto dall'art. 116 T.U.S.G. per i difensori d'ufficio dei maggiorenni.

Secondo un altro orientamento (Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, 24/09/2007, n. 46733 – Cass. Pen. Sez. IV, 22/10/2008, n. 39516) la S.C. ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 118 T.U.S.G. (cioè dell'anticipazione tout court da parte dell'erario), indipendentemente dal fatto che nel corso del processo l'imputato sia divenuto maggiorenne.

Si comunica, quindi, che lo scrivente ufficio intende attenersi, in via prudenziale e fino al consolidamento di una delle due linee interpretative, all'interpretazione più restrittiva.

Si invitano, pertanto, per il tramite degli signori Presidenti in indirizzo, i signori difensori d'ufficio di imputati/indagati per reati commessi da minorenni di voler, nel caso in cui i loro assistiti siano divenuti maggiorenni nel corso del processo, prima di presentare istanza di liquidazione, procedere al preventivo tentativo di escussione ai sensi dell'art. 116 T.U.S.G., per la parte di attività prestata successivamente al compimento della maggiore età del loro assistito.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Trieste, 13/10/2011

Il Presidente  
TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
DOTT. PAOLO SCEUSA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Per opportunità con...



IL PRESIDENTE  
avv. Giancarlo Zannier